

COMUNE REMANZACCO
PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL PUNTO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA AL PUBBLICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21.06.2011.
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 04.03.2013.

Articolo 1

Il punto di distribuzione dell'acqua eroga acqua proveniente dall'acquedotto comunale microfiltrata, con l'opzione della refrigerazione e gassatura.

La qualità dell'acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal rubinetto di casa.

Articolo 2

L'orario di funzionamento è:

Periodo invernale – da ottobre a marzo - dalle ore 7.00 alle ore 21.00

Periodo estivo – da aprile a settembre – dalle 6.30 alle 22.30

Al di fuori dei suddetti orari cessa totalmente l'erogazione dell'acqua.

Articolo 3

Per attivare l'erogazione dell'acqua fresca naturale, accostare il contenitore sotto il dispositivo di distribuzione e premere il tasto apposito, fino al suo completo riempimento. Il Punto Acqua è temporizzato per erogare un quantitativo d'acqua pari a 1,0 litro, cui segue un arresto dell'erogazione. L'erogazione può essere interrotta anche prima di 1 litro, esempio per dissetarsi, è sufficiente ripremere il tasto durante l'erogazione per bloccarla. Questa operazione è valida solo per l'acqua fresca naturale. Per attivare l'erogazione dell'acqua microfiltrata e gassata è necessario inserire le monete o la chiavetta elettronica prima del prelievo. Una volta premuto il tasto d'erogazione non sarà possibile fermare il flusso fino all'erogazione completa di 1 litro.

Articolo 4

È buona norma:

- utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, premendo nuovamente solo al termine dell'erogazione salvo per l'acqua fresca naturale, dove è possibile fermare l'erogazione prima per evitare sprechi;
- rispettare l'ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani ed alle donne in stato di gravidanza;
- non ostacolare l'utilizzo della struttura.

Articolo 5

Al fine di agevolare l'accesso al punto acqua è possibile prelevare al massimo 6(sei) bottiglie consecutive, fino ad un massimo di 12 (dodici) bottiglie al giorno.

Articolo 6

L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente di vetro. È vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore a 2,0 litri.

Articolo 7

La potabilità dell'acqua è garantita al punto di erogazione. I contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati a cura dell'utente prima dell'arrivo alla fontana.

Articolo 8

L'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità dell'Utente. È consigliabile consumare l'acqua prelevata entro le 48 ore per ovvi motivi igienici.

Articolo 9

È vietato l'utilizzo dell'erogatore per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc...).

Articolo 10

È vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo dell'acqua (es. canne, prolunghe, ecc...).

Articolo 11

L'erogazione dell'acqua microfiltrata e refrigerata naturale e dell'acqua gassata sarà soggetta al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 12

È vietato:

- bere direttamente dagli erogatori;
- far scorrere l'acqua senza alcun recipiente;
- toccare o, in qualsiasi modo, imbrattare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio sottostanti;
- lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme igienico-sanitarie;
- far bere animali direttamente dagli erogatori;
- disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura nell'area circostante.

Articolo 13

È possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l'acqua gasata.

Il ripristino dell'erogazione dell'acqua gasata NON rientra tra le attività di pronto intervento ma tra quelle di manutenzione ordinaria, programmata per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione.

Articolo 14

È assolutamente vietata la commercializzazione dell'acqua prelevata.

Per la vendita senza titolo di acqua pubblica, considerata bene demaniale ai sensi della giurisprudenza esistente, è prevista l'applicazione del Codice Penale.

Articolo 15

In caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di disagi causati dalla mancata osservanza del presente Regolamento è necessario informare la Polizia Locale.

Articolo 16

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di usi delle acque, per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.